



Martedì 13/12/2016

## Saldo IVA 2015 e sanzioni penali

A cura di: Studio Valter Franco

Con l'articolo 35 comma 7 del D.L. 223/2006 (noto come "Bersani - Visco"), erano stati introdotti gli articoli 10 ter e quater al D.lgs. 10/03/2000 n. 74, prevedendo la seguente fattispecie di sanzioni penali (delitto): è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non provveda al versamento dell'iva dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (art 10 ter); con l'articolo 8 del d.lgs. 24 settembre 2015 n. 158, entrato in vigore il 22/10/2015, l'importo di 50.000 euro è stato innalzato a 250.000 euro.

In pratica il versamento dell'iva risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2015 dovrà avvenire, per non incorrere nella sanzione penale (se superiore a 250.000 euro) entro il termine del 27 dicembre 2016 (termine per il versamento dell'acconto ai sensi art. 6, comma 2, legge 29.12.1990 n. 405); la stessa sanzione penale viene applicata nel caso in cui si proceda al versamento delle somme utilizzando in compensazione crediti non spettanti od inesistenti, per importi superiori ai 50.000 euro e per ciascun periodo di imposta (art. 10 quater D.lgs. 74/2000); rammentiamo inoltre che il mancato versamento dell'i.v.a. è soggetto alla sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Occorre pertanto, ad evitare responsabilità da parte dello studio, informare i clienti dei quali si è certi od in dubbio circa la possibilità di incorrere in tali sanzioni (considerate le sanzioni si reputa sia il caso di inviare la comunicazione a mezzo raccomandata a.r. qualora ricorra la fattispecie di cui sopra); a monte dell'invio della comunicazione occorrerà verificare dall' Unico 2016 o dalla dichiarazione Iva singola presentata nel 2016, la sussistenza di versamenti omessi in misura superiore ai 250.000 ? ed informare i clienti circa le norme in materia di indebita compensazione.

Rag. Valter Franco

Fonte: <http://www.studiofranco.eu>